

N. R.G. 5809/2013

Sentenza n. 671/2014 pubbl. il 23/04/2014
RG n. 5809/2013
Repert. n. 1743/2014 del 02/05/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5809/2013

S [REDACTED] & G [REDACTED] RL

tra

PARTE ATTRICE

FALEGNAMERIA [REDACTED]

e

PARTE CONVENUTA

Oggi 23 aprile 2014 ad ore 9.15 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED]
Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] e deposita nota spese.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione e memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. insistendo in particolare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo per i motivi dell'art. 20 Legge 44/1999.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 671/2014 pubbl. il 23/04/2014

RG n. 5809/2013

Repert. n. 1743/2014 del 02/05/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5809/2013 promossa da:

S. & C. s.p.a. (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

FALEGNAMERIA [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] attualmente domiciliato in V. [redacted] SCANDIANO presso il difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- su ricorso della Falegneria [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto n. 2065/13 R.G. del 30/05/2013, notificato in data 18/06/2013, ingiungeva a S. & C. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare all'istante, entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto atto, la somma di euro 10.291,60;
- avverso tale decreto ingiuntivo la S. & G. s.p.a. proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 03/07/2013, eccependo che l'importo ingiunto era errato in quanto precedentemente all'emissione dello stesso, ovvero in data 23/05/2013, l'istante aveva disposto un bonifico a favore di Falegneria Poli Snc di euro 500,00; l'opponente chiedeva, pertanto, nel merito, in via principale, la revoca e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo

pagina 2 di 5



opposto e, in via subordinata, la sospensione delle attività di recupero del credito, avendo depositato in data 05/04/2013 istanza d'accesso al fondo antiusura ai sensi della legge 108/96 presso il Prefetto di Modena, nonché richiesta di emissione di un provvedimento amministrativo di sospensione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 23/02/1999;

- si costituiva in giudizio la Falegnameria [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e chiedendo preliminarmente la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, in via principale, il rigetto dell'opposizione;
- in prima udienza il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.

Rilevato che parte attrice opponente non contesta le prestazioni alla base delle fatture richieste in pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, ma eccepisce che parte convenuta opposta non avrebbe detratto dall'importo ingiunto la somma di euro 500,00;

Osservato che tale pagamento è stato disposto da parte attrice opponente in data 23/05/2013 (doc. 2 di parte attrice opponente), ossia successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che, invece, è stato depositato in data 22/05/2013; nondimeno il pagamento risulta anteriore alla data di

Considerato allora che

- il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando il debito si estingue per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008; Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013);
- la ipotesi ricorra appunto nel caso di specie dovendo il decreto ingiuntivo essere revocato certamente;

Considerato che

- Parte attrice opponente chiede la sospensione del decreto ingiuntivo opposto, a seguito del deposito di istanza d'accesso al fondo antiusura ai sensi della legge 108/96 presso il Prefetto di Modena, nonché della richiesta di emissione di un provvedimento amministrativo di sospensione presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 20 della l. n. 44 del 23/02/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);
- In particolare, l'art. 20 della l. 44/99 dispone che *"A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.*



2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata chiesta elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate";

- Orbene, già da un'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 20 della l. 44/99 emerge agevolmente che il beneficio della sospensione, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 della l. 44/99, si applica ad obbligazioni diverse rispetto a quelle in oggetto nel caso in esame; anche l'ipotesi prevista dal comma 3 è estranea al caso di specie, dal momento che riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Quanto al comma 4 dell'art. 20, esso fa esclusivamente riferimento ai procedimenti esecutivi: ne deriva che la sospensione di cui all'art. 20 della l. 44/99 non può essere concessa nell'ambito di procedimenti volti alla formazione di un titolo esecutivo, che nel caso in esame è costituito da un decreto ingiuntivo;

- Nella medesima direzione si è pronunciata, altresì, la Suprema Corte che, con specifico riferimento alla procedura prefallimentare, ha ritenuto che tale procedura "non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura" (Cass., Sez. 1, n. 8432 del 28/05/2012);

Ritenuto che presupposto per la concessione del beneficio della sospensione ex. art. 20 della l. 44/99 sia l'esistenza del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima legge prevede, inoltre, che il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compili l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informi senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, affinché trasmetta il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto (comma 7 bis);

Rilevato che parte attrice opponente non ha fino ad oggi prodotto tali pareri, impedendo così la valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione ex. art. 20 della l. 44/77 al Giudice, che è il naturale ed esclusivo titolare di tale potere decisorio (cfr. Corte cost., n. 457 del 23/12/2005);

Ritenuto che per tali motivi l'istanza di sospensione e la eccezione di conseguenza sia infondata

Ritenuto che nondimeno il decreto ingiuntivo vada comunque revocato per effetto del pagamento parziale di € 500,00 effettuato dall'opponente anteriormente alla emissione dello stesso; ma che il medesimo vada condannato a corrispondere alla opposta la somma di € 9791,60, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio;



Sentenza n. 671/2014 pubbl. il 23/04/2014

RG n. 5809/2013

Ritenuto nondimeno che in relazione alla infondatezza sostanziale della opposizione e delle spese seguende la soccombenza liquidate come da dispositivo tanto per il procedimento monitorio che per il giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass., Sez. 2, n. 7526 del 27/03/2007);

Ritenuto che la sussistenza di pagamento parziale e quindi la revoca del decreto ingiuntivo rendano infondata la domanda ex art.96 c.p.c. di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2065/13 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 9791,60 oltre interessi determinati ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002 dal 2 aprile 2013 al saldo .
3. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 111,00 per esborsi ed € 750,00 per compensi professionali oltre accessori di legge quanto alla fase monitoria ed in € 3235,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori di legge quanto alla fase dell'opposizione.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 23 aprile 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

